



# COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Prot. n. 15810 del 14-08-2015

Pratica Sanatoria Edilizia n. 200/2004

Prot. n. 29833 del 10/12/2004

## CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 6 /2015

(Art. 32 Legge 24 Novembre 2003 n. 326)

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la domanda di sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 32 Legge 24 Novembre 2003 n. 326, introitata al protocollo generale al n. 29833 del 10/12/2004 pratica n. 200/04, in ditta Longo Salvatore (c.f. LNG SVT 67T01 A841I), nato a Biancavilla il 01/12/1967 e residente ad Asti nella via Domenico Pio n.13, tendente al conseguimento della concessione edilizia in sanatoria per l'opera ad uso residenziale, composta appartamento a piano terra, sita in Biancavilla via Arti e Mestieri s.n., realizzata in assenza di titolo abilitativo edilizio;
- **Accertato** che l'istante ha richiesto la sanatoria, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 326/2003, per la sua qualità di proprietario dell'opera, congiuntamente al coniuge Caruso Francesca (c.f. CRS FNC 65B45 A056M), nata ad Adrano il 14/02/1965 e residente ad Asti nella via Domenico Pio n.13, coniugi in regime di comunione legale dei beni, in virtù dell'atto di divisione e vendita del 10/04/2001 ai rogiti del dott. Proc. Patrizia Pistorio, notaio in Biancavilla, reg.to a Catania il 27/04/2001 al n. 4602 e trascritto relativamente alla divisione ai nn. 16965/12818 e relativamente alla vendita ai nn. 16966/12819;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa come autocertificazione il 06/03/2015 con la quale il richiedente, ha dichiarato " che le opere di costruzione dell'immobile posto a P.T. oggetto di sanatoria P.E. 200/04 sono state iniziate nell'anno 2000 ed ultimate in ogni sua parte nell'anno 2002";
- **Viste** le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese come autocertificazioni con le quali gli interessati, ciascuno per i propri diritti, hanno dichiarato "di non avere carichi in relazione ai delitti di cui agli articoli 416/bis, 648/bis e 648/ter del C. P....omissis...";
- **Vista** la documentazione agli atti dalla quale si evince che l'opera in oggetto è stata denunciata al N.C.E.U. al F. 34 particella 1779 sub. 3 (piano terra - civile abitazione - A/3);
- **Dato atto** che è stata versata, a titolo di oblazione, una somma pari a €. 14.357,10, così come da determinazione importo oblazione e contributo per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, prot.n. 5097 del 12/03/2015, salvo ulteriori disposizioni di legge;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione e la loro esenzione e/o riduzione;
- **Dato atto** che il richiedente ha versato per oneri concessori una somma pari a €. 2.706,00, così come da determinazione sopra citata, salvo ulteriori disposizioni di legge;
- **Visto** il certificato di idoneità sismica, redatto dal dott. Ing. Fabio Carmelo Nicotra, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Catania al n. A5523, con visto di avvenuto deposito dell'ufficio del Genio Civile di Catania prot.n. 51689 del 25/03/2015 - CIS - prot.n. 53889 del 30/03/2015;
- **Rilevato** che l'opera ricadente all'interno della zona soggetta al vincolo Vallone di San Filippo ed in zona E (verde agricolo) del vigente P.R.G. è completa;
- **Vista** la relazione istruttoria dell'Ufficio Sanatoria Edilizia dell'11/03/2015: - parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria alle condizioni di legge ed a condizione che venga acquisito nulla osta dell'ente preposto alla tutela del vincolo Vallone San Filippo ";



# COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- **Visto** il parere igienico - sanitario: "favorevole" - reso dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica Azienda U.S.L. n 3 - Adrano, in data 17/04/2015;
- **Considerato** che i lavori sono ultimati ai sensi della L.R. n. 26/86;
- **Accertato** che l'opera abusiva ha una superficie totale, valutata ai sensi dell'articolo 51 della L. n. 47/85, di mq. 125,99 pari a mq. 117,47 si superficie utile abitabile e al 60% di mq. 14,20 di superficie non residenziale ed un volume pari a mc. 448,14;
- **Rilevato**, che l'opera è suscettibile di sanatoria e che l'abuso realizzato ricade, nella fattispecie, nell'ipotesi di cui alla tipologia 1 della tabella allegata alla Legge 10 febbraio 1985 n. 47 e che l'oblazione è stata determinata considerando l'opera in sanatoria adibita ad uso residenziale;
- **Visti** i Certificati Generali del Casellario Giudiziale n. 33543- 33544/2015/R rilasciati il 17/08/2015, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania attestanti che nella Banca dati del Casellario Giudiziale a nome degli interessati risulta: NULLA;
- **Viste** le prove documentali relative ad iscrizione I.C.I. e Tributo sui rifiuti per l'immobile oggetto di sanatoria;
- **Viste** le Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà rese, sotto forma di autocertificazioni dagli interessati, con le quali hanno dichiarato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia...omissis...), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n.218";
- **Vista** la nota prot.n. 12241 del 07/07/2015, introitata al protocollo generale di questo Ente al n.15192 del 20/07/2015, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania rilascia il nulla - osta art. 23 comma 10 l.r. n.37/1985 e s.m.i, alla ditta Longo Salvatore per la realizzazione di opere abusive in via Arti e Mestieri, successivamente all'apposizione del vincolo - Rilascio condizionato - con prescrizioni che qui si intendono integralmente riportate;
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia;
- **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visti** gli artt. 1 e 49 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 17 della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 e successive modifiche;
- **Visto** l'art. 32 della Legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 24 della Legge Regionale 5 novembre 2004, n. 15;

## RILASCIA

ai sensi dell'art. 32 della Legge 24 Novembre 2003 n. 326, ai signori **Longo Salvatore** (c.f. LNG SVT 67T01 A8411), nato a Biancavilla il 01/12/1967 e **Caruso Francesca** (c.f. CRS FNC 65B45 A056M), nata ad Adrano il 14/02/1965, coniugi in regime di comunione legale dei beni, entrambi residenti ad Asti nella via Domenico Pio n.13, nella qualità di proprietari, **LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA**, relativa all'opera ad uso residenziale, composta da appartamento a piano terra, sita in Biancavilla nella via Arti e Mestieri s.n., realizzata in assenza di titolo abilitativo edilizio, individuata al N.C.E.U al F. 34 particella 1779 sub. 3 (piano terra - civile abitazione - A/3), avente la superficie complessiva di mq. 125,99 pari a mq. 117,47 si superficie utile abitabile e al 60% di mq. 14,20 di superficie non residenziale ed un volume pari a mc. 448,14, in conformità alla documentazione prodotta, nonché degli elaborati grafici allegati che costituiscono parte integrante della presente concessione e con l'osservanza dei regolamenti



# COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Comunali di edilizia e di igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:

- **Rinuncia** a qualsiasi indennità da parte del Comune, ai sensi dell'art. 24 della legge 17/08/1942, n. 1150, per il terreno lasciato libero dalla costruzione oggetto della presente concessione edilizia in sanatoria, utilizzato quale sede stradale e/o destinato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti;
- **Il terreno su cui insiste il fabbricato, denunciato al N.C.E.U. al F. 34 particella 1779 sub. 3, nonché il terreno di pertinenza quale corte annessa al fabbricato, sono assoggettati a specifico vincolo di asservimento agli indici di fabbricabilità edilizi;**
- Nessuna modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune, ai sensi della normativa vigente;
- Restano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. 71/78, dalla L.47/85 e dalla L.R. 37/85.-

Biancavilla addì 19-08-2015

Il Funzionario Responsabile  
(Dott. Arch. Salvatore Grasso)



Il Responsabile della U.P. "Gestione del Territorio"  
(Arch. Maria Cristina Bisogni)